



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

dott. Giuseppe de Rosa	Presidente
dott. Carla Marina Lendaro	Consigliere
dott. Francesca Mulloni	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella CAUSA CIVILE in grado d'appello iscritta a ruolo
il 30.5.2018 sub R.G. 402/2018, promossa con atto di
citazione notificato il 28.5.2018;

OGGETTO: impugnazione ex art. 35 D. Lgs. 25/2008

TRA

[REDACTED] (c.f. **[REDACTED]** - **[REDACTED]**) -
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Barbareschi,
per in calce all'atto di citazione d'appello;

APPELLANTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO - rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato ex lege

APPELLATO

con l'intervento del P.M.

Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Trieste di data 16.4.2018 (R.G. 2006/2017) comunicata a mezzo PEC il 3.5.2018

CONCLUSIONI DELLE PARTI

dell'appellante:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Trieste, in riforma del provvedimento impugnato, contrariis reiectis:

A) In via preliminare, ritenuta l'ammissibilità del presente gravame, in ragione della probabilità di accoglimento dello stesso, sospendere l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, ricorrendone i gravi motivi: infatti, la conseguente irregolarità della presenza dello stesso sul territorio italiano ne comporta l'immediata espulsione e il rimpatrio nel paese di origine esponendolo al concreto pericolo di essere perseguitato e di subire gravi pregiudizi alla propria persona e allo stesso diritto alla vita;

B) Nel merito, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria, e, per l'effetto, ordinare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

C) In ogni caso, accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di primo grado, con liquidazione delle spese di lite.

Con il favore delle spese e degli onorari di causa.

dell'appellato:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste, nel giudizio avente n. R.G. 2006/2015, resa in data 16.04.2016.

Spese, diritti e onorari integralmente rifusi.

del P.G.:

Che la Corte d'Appello voglia rigettare l'appello e confermare il provvedimento impugnato.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

(art. 132, n. 4, c.p.c. come sostituito dall'art. 45, comma 17, della l. 69/2009)

Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. di data 16.4.2018 il Tribunale di Trieste ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto ex art. 35 D. Lgs. 25/2008 e 19 D. Lgs. 150/2011 da [REDACTED], nato il [REDACTED] in Edo State, Nigeria.

Il Tribunale ha condiviso la valutazione espressa dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia con il decreto del

10.5.2017, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale proposta dal richiedente in data 30.8.2013, osservando che la stessa non conteneva elementi nuovi rispetto a quelli allegati nella precedente domanda del 2009, rigettata dalla Commissione territoriale con provvedimento del 24.4.2009; il Tribunale ha rilevato, in particolare, che il richiedente aveva affermato di appartenere alla fazione dei guerriglieri del MEND e di temere ritorsioni da parte degli stessi, situazione già valutata in senso negativo dalla precedente decisione; ha, quindi, aggiunto che non appariva comprovata *“una situazione di generalizzata violenza in altre zone della Nigeria diverse dall’Edo State, ove il ricorrente potrebbe reimpatriare”*; infine, ha compensato le spese di lite e rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L’appellante ha proposto impugnazione - affidata a tre motivi - avverso la predetta ordinanza, lamentando:

- che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi in merito alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria, benché nel proprio ricorso egli avesse formulato la relativa richiesta e sussistessero i *“seri motivi umanitari”* richiesti dall’art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, ed in particolare una situazione di

violenza ed insicurezza nell'Edo Stale, tale da mettere a rischio l'incolumità dei civili;

- che il Tribunale aveva sbrigativamente ritenuto infondata l'eccezione relativa alla violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell'attività amministrativa di cui al punto 1) del ricorso di primo grado, non considerando che il provvedimento impugnato risultava redatto e sottoscritto dal solo Presidente, in violazione degli art. 4 e 32 del D.Lgs. 25/2008, concernenti la composizione e le deliberazioni delle Commissioni;

- che il Tribunale aveva rigettato la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, erroneamente ritenendo il ricorso manifestamente infondato;

ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.

Si è costituito in giudizio il Ministero appellato, resistendo all'impugnazione e chiedendone il rigetto.

E' intervenuto in causa il P.G., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.

La Corte, ritenute sussistenti le condizioni per la richiesta inibitoria, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato; ha quindi disposto l'acquisizione delle dichiarazioni allegate al modello

C/3 del 30.8.2013 e del modello C/3 relativo alla domanda presentata nel 2008, nonché delle informazioni sulla Nigeria pubblicate sul sito EASO nel novembre 2018 riguardanti la sicurezza e gli indicatori socio economici.

Acquisita l'ulteriore documentazione offerta e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.

L'appello è parzialmente fondato.

Con il provvedimento di data 10.5.2017 la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia - e non il suo solo Presidente, come infondatamente lamentato nel secondo motivo d'appello - ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dall'odierno appellante in data 30.8.2013, osservando che il richiedente non aveva addotto nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo paese d'origine, rispetto a quelli già allegati con la precedente domanda, rigettata dalla Commissione con provvedimento del 24.4.2009.

La Commissione, peraltro, nulla ha disposto con riferimento alla protezione umanitaria, e così il Tribunale, benché la domanda fosse stata avanzata (in via subordinata) ed il suo esame non fosse precluso

dall'inammissibilità prevista dall'art. 29, lettera b),
D. Lgs. 25/2008.

Sotto tale profilo va preliminarmente dato atto dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza a S.U. 29460/2019 - alla quale si rimanda - in ordine all'irretroattività della disciplina introdotta con il d.l. 113/2013, convertito in legge 132/2018, e della conseguente applicabilità alla fattispecie della preesistente normativa contemplata dall'art. 5, comma sesto, del D. Lgs. 286/1998.

Ciò premesso, reputa la Corte che nella presente fattispecie possa pervenirsi al favorevole giudizio comparativo, richiesto da Cass. 4455/2018, tra il grado di integrazione raggiunta dal richiedente nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva dello stesso nel suo paese d'origine.

Com'è noto, la citata sentenza ha affermato il seguente principio di diritto: *"Il riconoscimento della protezione umanitaria, secondo i parametri normativi stabiliti dall'art.5, comma 6, art.19, comma 2 T.U. n. 286 del 1998 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art.32, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d'integrazione sociale nel nostro paese, non può escludere l'esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con*

riferimento al paese d'origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza".

Invero, l'appellante - partendo da una situazione familiare ed economica disagiata (si vedano le dichiarazioni rese nel verbale di audizione personale del 24.4.2009), e da un contesto sociale caratterizzato da povertà, assenza servizi ed instabilità e violenza determinata dalle questioni petrolifere - è giunto in Italia nel lontano 2008 (quindi 12 anni fa, all'età di 18 anni), ha reperito un'occupazione lavorativa (prima alle dipendenze di Sapiens s.p.a., quale addetto alle pulizie industriali, poi alle dipendenze di Visini Carlo, quale operaio comune, infine alle dipendenze della DP Services società cooperativa, con la qualifica di facchino, come da fogli paga e modello Unificato-Lav, in atti), ha avuto un figlio - nato il [REDACTED], a Cremona - ed ha quindi contratto matrimonio con la madre del bambino, la connazionale [REDACTED], il [REDACTED] (come da documentazione in atti).

Considerata la situazione d'integrazione raggiunta dall'appellante in Italia, deve pertanto ritenersi che il rimpatrio - in una zona caratterizzata, come emerge dalle acquisite informazioni, da insicurezza, forti tensioni politiche e sociali, rilevante inquinamento ambientale ed alto tasso di disoccupazione, e dove l'appellante non ha lavoro, né la possibilità di assolvere i propri obblighi alimentari nei confronti del figlio - determinerebbe nei suoi confronti la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.

E', infine, inammissibile il motivo concernente la mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il primo grado di giudizio.

Infatti, ai sensi dell'art. 83, comma secondo, D.P.R. 115/2002 la liquidazione delle spese di lite deve situarsi al termine di ciascuna fase o grado del processo, mentre l'opposizione al decreto di rigetto dell'istanza ex art. 126, terzo comma, D.P.R. 155/2002, va proposta con l'ordinario e generale regime impugnatorio dell'opposizione ex art. 170 del medesimo D.P.R.

La natura della lite ed il maturare solo in corso di causa di parte delle condizioni legittimanti il

riconoscimento della protezione umanitaria giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza di data 16.4.2018 del Tribunale di Trieste, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1 - in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata ordinanza, accerta il diritto dell'appellante alla protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma sesto, D. Lgs. 286/1998;

2 - dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore, per il rilascio del permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina ed all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, del D.L. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018;

3 - compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado.

Così deciso in Trieste il 26.5.2020

Il Consigliere estensore

(dott. Francesca Mulloni)

Il Presidente

(dott. Giuseppe de Rosa)